



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2422**

Prot. n. 107

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione delle "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14", a valere dal 1° ottobre 2009.

Il giorno **09 Ottobre 2009** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 12 luglio 1991 n. 14 avente per oggetto “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento” all’articolo 11 stabilisce che la Giunta provinciale approvi apposite direttive per l’esercizio delle funzioni socio assistenziali delegate da parte degli Enti gestori.

In attuazione di tale articolo con deliberazione della Giunta provinciale del 24 ottobre 2008, n.2758 sono state approvate le "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991 n. 14", a valere dal 1° gennaio 2009.

Con l’approvazione, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 2216 di data 11 settembre 2009, della disciplina dell’intervento di sostegno economico di cui all’art. 35, comma 2 della L.P. 13/2007, che va a sostituire l’attuale sussidio economico rapportato al “Minimo Vitale” disciplinato all’interno delle “Determinazioni” e l’avvio dell’applicazione di tale nuova disciplina dal 1° ottobre 2009; al fine di apporre le opportune modifiche e consentire una migliore applicabilità delle Determinazioni a valere dal 1° ottobre 2009, il Servizio politiche sociali e abitative della Provincia ha proposto i seguenti cambiamenti e integrazioni al testo delle Determinazioni. Tali modifiche ed integrazioni sono state prese in considerazione e valutate da parte di un gruppo di lavoro appositamente costituito, composto da rappresentanti del competente Servizio provinciale e da rappresentanti degli Enti gestori; sono state inoltre inserite altre modifiche proposte dagli Enti Gestori durante il periodo di applicazione delle “Determinazioni”.

Vengono di seguito proposte dal Relatore le seguenti modificazioni ed integrazioni al testo delle Determinazioni applicate nel 2009:

- *nel capitolo 2 “Criteri e modalità generali per l’individuazione, l’attuazione e l’accesso agli interventi”:*
 - *nel paragrafo 2.5 relativo al computo delle entrate e delle spese, è stato tolto ogni riferimento riguardante i “sussidi economici mensili” in quanto sostituiti dal nuovo intervento di sostegno economico di cui all’art.35 comma 2 della L.P. 13/2007; inoltre il nuovo intervento di sostegno economico di cui sopra è stato inserito tra le entrate da considerare ai fini della valutazione delle condizioni economiche;*
 - *nel paragrafo 2.6 relativo al periodo di riferimento delle entrate e delle spese, è stato tolto ogni riferimento riguardante i “sussidi economici mensili” e si è provveduto ad eliminare in questa fase per riprenderlo successivamente al capitolo 4, paragrafo 4.1.2 il riferimento agli interventi “una tantum”;*
 - *nel paragrafo 2.7 relativo alle modalità di calcolo per il concorso alla spesa si è provveduto a modificare la formula nei termini ed è stato tolto anche ogni riferimento al “Minimo Vitale” e ai sussidi economici mensili. Il termine “Minimo Vitale”, anche di seguito nelle “Determinazioni” è stato sostituito dal termine “Esigenze Vitali”. All’interno di questo paragrafo è stata inserita anche la tabella relativa alla *misura e limiti delle prestazioni* riportata nel vecchio capitolo 4 relativo *agli interventi di assistenza economica*, che è completamente modificato. La tabella 1 “Quote standard e quote maggiorate”, è d’ora in poi chiamata solamente “tabella 1”. Per maggior chiarezza circa la possibilità di dichiarare la sussistenza delle condizioni per l’accesso gratuito ai servizi è stata rivista la frase nel modo seguente: “qualora il reddito del*

nucleo interessato sia inferiore o uguale all'importo ottenuto sommando le quote stabilite per i vari componenti il nucleo, di cui alla "Tabella 1" aumentate dell'affitto o del rateo mensile delle eventuali spese per mutui edilizi (quota capitale e interessi) relativi all'abitazione principale fino a 7.226,00= euro annui, della quota forfetaria per il riscaldamento o delle spese generali dell'abitazione e di eventuali spese per bisogni atipici". Infine è stato corretto un errore materiale nel capoverso 12;

- nel **capitolo 3** "*Interventi di aiuto e sostegno alla persona e al nucleo familiare*":
 - nel *paragrafo 3.3 relativo al consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia* viene specificato tra gli interventi sociali con vincolo normativi di cui al punto c) anche il "sostegno e vigilanza nel periodo post-adoztivo per l'adozione di bambini stranieri qualora queste attività non siano svolte dagli operatori dell'adozione";
 - nel *paragrafo 3.4 relativo alla mediazione familiare* sono stati inseriti gli estremi della deliberazione di Giunta Provinciale n° 1722 del 10.07.2009 relativa all'approvazione delle linee guida;
 - nel *paragrafo 3.5 relativo agli interventi di tutela*, sono stati inseriti, per maggior completezza, "tutti gli interventi di attuazione di decreti che dispongono la limitazione della potestà genitoriale per la tutela del minore da comportamenti/azioni pregiudizievoli";
- il **capitolo 4** "*Interventi di assistenza economica*" è stato modificato togliendo ogni riferimento ai sussidi economici mensili come riportato "nell'allegato A" che risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - nel *paragrafo 4.1 relativo ai sussidi economici straordinari e interventi una tantum* è stato tolto ogni riferimento relativo ai sussidi economici mensili e lasciato unicamente *interventi "una tantum"* previsti dalla L.P. 14/1991 art. 24 c.1, lettera c) n° 2;
 - nel *paragrafo 4.1.2 relativo alla forma e durata degli interventi* è stato tolto ogni riferimento relativo ai sussidi economici mensili ed inserito, come riportato nel paragrafo 2.6, il seguente riferimento all'una tantum: "per gli interventi una tantum deve essere fatta una valutazione circa la possibilità di far fronte alla spesa straordinaria con le risorse disponibili e le entrate previste"; inoltre non si fa più riferimento alla straordinarietà dei bisogni, ma a bisogni di carattere generale. Per stabilire l'entità dell'intervento si fa riferimento ancora alla Tabella 1 così come definita al paragrafo 2.7;
 - Il *paragrafo 4.1.3 relativo alla misura e limiti delle prestazioni* è stato completamente tolto e la prima tabella inserita nel paragrafo 2.7 come "tabella 1", poiché legati al sussidio economico mensile che cesserà dal 1° ottobre 2009;
 - Il *paragrafo 4.1.4 relativo al computo delle entrate e determinazione delle prestazioni da erogare e il paragrafo 4.1.6 relativo alla decorrenza ed erogazione delle prestazioni* sono stati completamente tolti;
- Nelle nuove Determinazioni il paragrafo 4 sarà così numerato:

4.1 Interventi "una tantum"

4.1.1 Destinatari degli interventi, 4.1.2 Forma e durata degli interventi, 4.1.3 Accertamenti;

- *Il paragrafo 4.1.5 relativo agli accertamenti* è stato modificato per togliere ogni riferimento ai sussidi economici mensili;
- *Il paragrafo 4.5 relativo al rimborso ticket sanitari* è stato così modificato:
 - *Al paragrafo 4.5.1 relativo all'ambito di intervento*, per evitare alcun riferimento ai bisogni minimi vitali è stata introdotta la seguente frase: "qualora il reddito del nucleo interessato sia inferiore o uguale all'importo ottenuto sommando le quote stabilite per i vari componenti il nucleo di cui alla tabella 1", così come definita al paragrafo 2.7
 - *Al paragrafo 4.5.3 relativo agli adempimenti a carico degli Enti Gestori* è stata opportunamente modificata la prima frase in questi termini: " Gli Enti Gestori , a domanda dell'interessato , provvederanno alla verifica delle condizioni economiche come indicato al paragrafo 4.5.1;
- nel **capitolo 5 "Interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare"**:
 - nel *paragrafo 5.1.6 relativo al concorso alla spesa da parte degli utenti*, è stato tolto ogni riferimento relativo ai sussidi economici mensili e al "Minimo Vitale". Alla lettera H relativa ai soggiorni climatici protetti, è stata ulteriormente chiarita la frase relativa alla necessità della certificazione sanitaria per le persone iscritte che abbisognano di assistenza personale;
 - nel *paragrafo 5.3 relativo allo spazio neutro* sono stati inseriti gli estremi della deliberazione di Giunta Provinciale n. 1721 del 10.07.2009, relativa all'approvazione delle linee guida;
 - nel *paragrafo 5.5.10 relativo al concorso alla spesa per l'affidamento*, è stata tolta la possibilità di "derogare dall'applicazione del tetto assistenziale" in quanto riferita al sussidio economico mensile;
 - nel *paragrafo 5.11.2 relativo agli interventi di sostegno in favore di persone con handicap grave ai fini della permanenza nel loro ambiente di vita familiare e progetti alternativi al ricovero a favore di persone non autosufficienti*, sono state apportate le seguenti modifiche per una maggior chiarezza interpretativa:
 - "i progetti possono essere attuati nei confronti di soggetti adulti e anziani che beneficiano dell'indennità di accompagnamento e che presentano le seguenti caratteristiche e condizioni": disabili gravi ecc....
 - il reddito lordo viene sostituito dal reddito imponibile e più precisamente: "dal reddito imponibile sono detratti l'IRPEF versata" ecc.... in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 2.5 delle "Determinazioni",

Inoltre per garantire maggior opportunità a soggetti disabili gravi che con queste modalità evitano l'inserimento in strutture residenziali sono state modificate le seguenti frasi:

- "il sussidio economico da concedere è pari ad euro 967,00=

- alla fine del paragrafo è stata inserita la seguente frase: “salvo eventuale deroga motivata che deve essere preventivamente valutata e autorizzata dal Servizio per le Politiche Sociali e Abitative della Provincia. Tale deroga può essere estesa anche ai criteri previsti per la concessione dell’intervento, sempre dopo valutazione e autorizzazione da parte del Servizio per le Politiche Sociali e Abitative della Provincia.”

Si precisa infine che da approfondimenti effettuati presso il Servizio Organizzazione e Informatica della Provincia, è stato appurato che l’approvazione del presente provvedimento non è subordinata al parere dei competenti servizi di staff della Provincia.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- considerato che al fine di implementare l’efficacia delle Determinazioni applicate nel 2009 e di consentire una migliore applicabilità a partire dal 1° ottobre 2009 e fino al 31 dicembre 2010, risulta necessario approvare le Determinazioni modificate ed integrate alla luce di quanto illustrato in premessa e risultante nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare in sanatoria le "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14", a valere dal 1 ottobre 2009 e fino al 31 dicembre 2010, che costituiscono allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, modificate ed integrate rispetto alle Determinazioni finora in vigore per l’anno 2009 già approvate con deliberazione n. 2758 di data 24 ottobre 2008, come illustrato e motivato in premessa;
- 2) di stabilire che le "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14" di cui al precedente punto 1) sostituiranno dal 1° ottobre 2009 le Determinazioni in vigore nell’anno 2009 approvate con deliberazione n. 2758 di data 24 ottobre 2008;
- 3) di dare atto che questo provvedimento non comporta spese aggiuntive per il fondo socio assistenziale.

MLK